



NOTA INFORMATIVA

TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili

Anno 2015

La Legge di Stabilità 2014 ha istituito il Nuovo Tributo **TASI**, quale componente del nuovo Tributo IUC finalizzata alla copertura dei c.d. **servizi indivisibili**.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Anche quest'anno, con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 45 e 46 del 30/07/2015, sono state approvate le aliquote relative a IMU e TASI per l'anno 2015. La base imponibile della TASI è la stessa IMU, ma cambiano le aliquote in relazione alle fattispecie e alle categorie catastali (*vedi il Prospetto di raccordo a seguire*).

IMPONIBILE identico per IMU e TASI:

$$= \text{Rendita Catastale} \times \text{Coeff. di Rivalutazione} \times \text{Moltiplicatore}$$

$$\text{Calcolo IMU da pagare} = \text{Imponibile IMU} \times \text{Aliquota IMU}$$

$$\text{Calcolo TASI da pagare} = \text{Imponibile TASI} \times \text{Aliquota TASI}$$

ALIQUOTE TASI 2015

Per l'anno 2015, come per il precedente, al fine di semplificare l'introduzione del nuovo tributo, **l'Amministrazione Comunale ha stabilito che sono tenuti al versamento della TASI soltanto coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo:**

- A. **Fabbricati adibiti ad "Abitazione Principale" (come da disciplina IMU),**
con Aliquota allo 0,30% e detrazione fissa pari ad Euro 100,00 fino a concorrenza di quanto dovuto;
- B. **Fabbricati Rurali ad uso strumentale (come da disciplina IMU),**
con Aliquota allo 0,10%;

N.B. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "A", concessi in "comodato gratuito" ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, e nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui, il proprietario dell'immobile è tenuto al pagamento dell'aliquota TASI 0,30% con detrazione di € 100,00.

In sostanza, con riferimento al singolo immobile, **coloro che pagano la TASI per le fattispecie tributarie di cui sopra sono esentati dal pagamento dell'IMU**. Parallelamente, al fine di evitare un doppio adempimento tributario ai contribuenti, in generale **le categorie di immobili tenute al pagamento dell'IMU sono esentate dal pagamento della TASI**; a tal proposito si veda la tabella di raccordo delle aliquote IMU e TASI a seguire.

Si ricorda che la disciplina della TASI, suddivide il carico tributario di un immobile dato in locazione nel seguente modo: 90% a carico del PROPRIETARIO e 10% a carico dell'OCCUPANTE. Al fine di semplificare al massimo le difficoltà che potevano insistere nella ripartizione del gettito dovuto

tra PROPRIETARIO e OCCUPANTE, l'Amministrazione Comunale ha definito le aliquote di IMU e TASI in modo tale che tale problematica non si presenti per i contribuenti.

A tal proposito, si precisa che, nel caso in cui l'immobile in questione risulti "locato" (Art. 19, comma 2, del Regolamento IUC), l'obbligazione tributaria è a carico soltanto del "proprietario" a titolo di IMU con aliquote agevolate del 0,90% (oppure 0,70% in caso di "canone concordato") e nulla sarà dovuto dall' "occupante" a titolo di TASI.

In caso di "comodato gratuito", il proprietario versa l'IMU con aliquota dello 0,76%. Però, come già detto, in caso di comodato gratuito dove il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui, il proprietario è tenuto al pagamento del tributo a titolo di TASI per "abitazione principale", con Aliquota allo 0,30% e detrazione fissa pari ad Euro 100,00 fino a concorrenza di quanto dovuto. Si potrà, quindi, presentare un caso in cui il contribuente che possiede n. 2 immobili, pagherà su entrambe la TASI, una per la casa dove risiede stabilmente, l'altra per la casa concessa in comodato.

Come per l'IMU, anche la TASI deve essere pagata in due soluzioni di pari importo, il **16 giugno** e il **16 dicembre**, oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno corrente, **tramite il versamento in "autoliquidazione" attraverso esclusivamente il modello F24 di cui all'Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.**

Con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24.04.2014 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

Tipologia versamento	Codici TASI
TASI – tributo per i servizi indivisibili su Abitazione Principale e relative pertinenze	3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per Fabbricati Rurali ad uso strumentale	3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le Aree Fabbricabili	3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per Altri Fabbricati	3961
TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI	3962
TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI	3963

Sul sito internet del Comune di Aprilia, all'indirizzo www.comunediaprilia.gov.it, è stata creata l'apposita sezione inerente entrambi i tributi IMU e TASI, nella quale, oltre alla documentazione e alle relative aliquote, sarà a breve disponibile **l'applicativo web per la stampa dei modelli di versamento F24 per ciascun tributo.**

Nel caso in cui il versamento degli F24 precompilati venga effettuato da un soggetto diverso, quest'ultimo dovrà inserire nell'apposito spazio il proprio Codice Fiscale e a fianco uno fra i seguenti "codici identificativi" a seconda della fattispecie ricorrente:

- ✓ genitore/tutore = 02
- ✓ curatore fallimentare = 03
- ✓ erede = 07

Per avere maggiori chiarimenti a riguardo è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Tributi del Comune. Orario di apertura: Lunedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00, nonché Martedì e Giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

Prospetto di raccordo Aliquote IMU e TASI 2015

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	BASE IMPONIBILE	COEFF. RIVAL.	MOLTIPLI CATORE	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7	gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	<i>ESENTE</i>	0,30% <i>con detrazione fissa € 100,00</i>
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 (<i>Immobili di pregio</i>)	A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	0,60% <i>con detrazione fissa € 200,00</i>	0%
Fabbricati LOCATI: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	0,90%	<i>ESENTE</i>
Fabbricati LOCATI a Canone Concordato : abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	0,70%	<i>ESENTE</i>
Fabbricati in COMODATO GRATUITO : Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in linea entro il primo grado e utilizzato come abit. principale	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	0,76%	<i>ESENTE</i>
<i>N.B.! se comodatario ha un nucleo familiare inferiore a € 15.000 annui il proprietario paga la TASI</i>						0,30% <i>con detrazione fissa € 100,00</i>
Fabbricati NON LOCATI: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	1,06%	0%
Uffici	A/10	rendita Catastale rivalutata	1,05	80	1,06%	0%
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni	gruppo B	rendita Catastale rivalutata	1,05	140	1,06%	0%
Negozi	C/1	rendita Catastale rivalutata	1,05	55	1,06%	0%
Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4 e C/5	rendita Catastale rivalutata	1,05	140	1,06%	0%
Fabbricati LOCATI ai sensi dell'Art.19, co.2, lettera c) del Regol. IUC: Negozi, laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/1, C/3, C/4 e C/5	rendita Catastale rivalutata	1,05 1,05	55 140	0,90%	0%

Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari con fini di lucro	gruppo D (escluso D/5)	rendita Catastale rivalutata	1,05	65	1,06%	0%
Istituto di credito, cambio e assicurazione	D/5	rendita Catastale rivalutata	1,05	80	1,06%	0%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. (Art.13, comma 8, DL n.201/2011)	A/6 e D/10	rendita Catastale rivalutata	1,05	160 per A/6 & 65 per D/10	<i>ESENTE</i>	0,10%
Terreni Agricoli	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio 2014 rivalutata		1,25	135	0,76%	<i>ESENTE</i>
Terreni Agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio 2014 rivalutata		1,25	75	0,76%	<i>ESENTE</i>
Aree Fabbricabili	Valore di mercato				0,76%	0%

Dalla residenza comunale, lì 16/09/2015